

Genova 1913

CONSIGLIO DI STATO

SEZIONE II^a

ARREVI
DIVISIONE 2^a 26 FEB 1913
1084

Adunanza del di 14 Febbraio 1913.

Protocollo N. 218

La Sezione

Oggetto
Genova
Piano regolatore per la
regione Carignano

Vista la relazione 3 febbraio corr.
N. 315 Divis. II^a (Segr. Gen.) del Minis-
tro dei lavori pubblici sulla domanda
del municipio di Genova per l'appro-
vazione del piano regolatore di Ca-
rignano;

Richiamato il parere 24 novembre
1911 N. 2569 di questa Sezione;

Esaminati gli atti e inteso il rela-
tore.

Allegati N. 1 cartella

Premesso che con R. Decreto
24 ottobre 1892 fu approvato un
piano regolatore edilizio della Città di Genova
per la regione Carignano, nel quale era compresa
Villa Novello;

Che in tale villa prevedevansi una sola
area fabbricabile, conservandosi i vari edifici
civili e rustici come si trovavano.

1892? Che alla scadenza del triennio approntato per
l'esecuzione del piano regolatore di Genova dal Signore Conte
Pezza e Valeria Gylucci, eredi del Sig. Novello, notifi-

257

presso al Comune l'intendimento loro d'avere piena libe-
tà nei riguardi della città.

Che fra il municipio di Genova, le Signore Gigliucci, i Sig-
narchesi Negrotto Cambiasso e fratelli Bozzo Costa
fu stipulata la convenzione 13 marzo 1909 per un nuovo
piano regolatore della regione di Carignano nella zona con-
pressa fra le vie Corsica, Nino Biondi, Rivoli ed Autona
Gavotti, approvato dal Consiglio comunale con delibera-
zione 30 giugno 1908, e pubblicato il 24 marzo 1909;

Che ad eliminare le opposizioni presentate, meno quella del Sig.
Agostino Cerruti, furono deliberate talune varianti approvate
dal Consiglio Comunale in data 20 maggio 1910 con la clausola
di escludere dal piano l'area X di proprietà dei Signori Bozzo Costa,
qualora non intendessero questi d'accedere al nuovo accordo.

Che in data 10 febbraio 1911 ed in armonia a tali concetti
fu stipulata fra municipio, Gigliucci e Negrotto Cam-
biasso una nuova convenzione.

Che, a seguito delle pubblicazioni fatte, vennero presenta-
te opposizioni dai sig. Pittaluga Matteo ed Edoardo, Luigi
e Giovanni Bozzo Costa.

Che i sig. Pittaluga recedettero in massima dalle opposizioni
svolte, insistendo solo per indennizzo d'eventuali danni.

Che i signori Bozzo Costa recedettero anch'essi dalle loro oppo-
sizioni con atto 18 maggio 1911.

Che, rinnovate le pubblicazioni per la parte soltanto relativa
all'area X di proprietà dei Signori Bozzo Costa, nessuna oppo-
sizione è stata presentata, come risulta dal certificato 9 gen-
naio 1913 del Segretario generale del municipio di Genova.

Che il municipio di Genova chiede pure l'applicazione
del regolamento speciale per il piano regolatore della
Città nelle parti pianee delle frazioni suburbane al pia-
no in essere.

Ritenuto che l'opposizione del Sig. Agostino Cer-

enti, quale risulta dall'atto 9 aprile 1909, si fonda su un
preteso diritto quesito in base al precedente piano rego-
latore di non veder costruiti edifici alcuno in
un'area divanagibile sue case;

Che, a prescindere dall'esaminare se ed in qualin-
sile limitazioni alle proprietà private imposte nei
piani regolatori ^{per} riguardi esclusivi di pubblico interesse
possano costituire nei singoli diritti privati; ed anche
quando il piano regolatore per quella parte non abbia
avuta attuazione ed appaia la necessità di modifi-
carlo, certo è che tali ragioni private, se pure esi-
stessero, non costituirebbero ostacolo ad ulteriori
modifiche di pubblico interesse, e solo potrebbero
dare luogo a pretese di danni, valutabili in altra
sede.

Che nel caso in esame, a togliere ogni fonda-
mento all'opposizione, basta il fatto dell'avvenuta
scadenza del termine assegnato al piano regolatore
il 24 ottobre 1877, e dalla conseguente espunzione delle
limitazioni imposte e non ancora attuate.

Che l'ipotesione dei Signori Pittaluga, ridotta
ad una riserva per soli danni, sfugge
ad ogni disamina, né qui trova sede o porzione.

Che per le intervenute convenzioni e per
il recepimento dei Signori Borso Costa cadono le altre
opposizioni presentate.

Che in merito al piano regolatore propo-
sto nulla è da osservare, fissando si in anni
25 il termine per la sua attuazione.

Che, senza entrare in alcuna disamina se
le disposizioni tutte del regolamento speciale
ed il regio emanato dal Ministero dei lavori
pubblici in data 6 luglio 1877 corrispondano alle

attuali esigenze ed ai criteri ora seguiti in tale
materia, può ammettersi l'applicabilità
del regolamento stesso al piano in esame,
meno gli articoli 3 e 5 ret. sopr., come è sta-
to fatto con Reg. Recret. 17 marzo e 30 agosto
1947 per i piani regolatori della regione
Cavalotto?

La Sezione
è d'avviso che, respinte le opposizioni
presentate, possa il suddetto piano
regolatore essere approvato.

Visso
Il Presidente della Sezione
P. Bertarelli

Per estratto dal Verbale
Il Segretario della Sezione
C. M. M. M.